SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 2000.

Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati.

00A6590

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2000, n. **147.**

Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia ECMM. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Contributo in favore di organismi delle Nazioni unite

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 euro annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 euro annui a favore del fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Delegazione generale palestinese in Italia

1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per gli anni 1999 e 2000. Al relativo onere, pari a lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero

1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a ottantadue unità, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, è elevato a quarantuno unità, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

«L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 7.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.1.0 «Funzionamento» (capitolo 2150) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente:

«4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Snellimento delle procedure di gestione economico patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero

1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi.

2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.

Art. 9.

Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero

1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalità relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblicata ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997.

3. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 5, non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.

4. Il personale di ruolo della scuola che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio all'estero, può, a domanda, completare il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il triennio di servizio in Italia di cui al comma 3, potrà concorrere ad un nuovo incarico all'estero per un periodo di cinque anni scolastici o accademici solo nel caso in cui non vi abbia già prestato servizio per un periodo complessivo superiore a sette anni.

5. Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

6. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del personale interessato.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5422):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 19 novembre 1998.

Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede referente, il 3 dicembre 1998 con pareri delle commissioni I, IV, V, VII, XI, XIII.

Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 19 e 26 gennaio 1999; il 4, 24 febbraio 1999; 9, 11 marzo 1999.

Esaminato in aula il 2 luglio 1999 e approvato l'8 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4149):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 5 ottobre 1999.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, in data 5 ottobre 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 5 e 25 novembre 1999.

Esaminato ed approvato, con modificazioni, il 15 dicembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5422-*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in referente, il 21 dicembre 1999 con pareri delle commissioni I, V, VII, XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 1º e 9 febbraio 2000.

Esaminato in aula il 21 febbraio 2000; il 7 marzo 2000 ed approvato, con modificazioni, l'8 marzo 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4149-*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 15 marzo 2000 con pareri della lª, 5ª, 7ª.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 marzo 2000 con pareri della lª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22, 29 marzo 2000; il 5 aprile 2000.

Esaminato ed approvato l'11 maggio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— I commi 1 e 2 dell' art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, concernente la concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura, sono i seguenti:

«1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo.

2. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura».

Nota all'art. 3:

— La legge 23 ottobre 1996, n. 558, concerne le norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare in territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza.

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1. — 1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per il triennio 1996-1998 a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998».

Nota all'art. 4:

— Il decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, nomina i membri facenti parte della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo; l'art. 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89, concernente la proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri, è il seguente:

«Art. 1 *(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo)*. — 1. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro dagli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998».

Note all'art. 5:

— Il settimo comma dell'art. 168, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

«7. Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non può superare complessivamente il numero di ottantadue unità di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo».

— L'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994), è il seguente:

«Art. 58 *(Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali)*. — 1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali è elevato da venticinque a ventinove unità.

2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui, all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di un regione o provincia autonoma, designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite.

2-*bis*. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di paricolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri, impartisce alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali.

3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni.

4. Le regioni, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome».

— Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 168 *(Esperti)*. — L'amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.* L incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea».

— Si riporta il testo degli articoli 32, 142, 143, 144, 147, 148 e 170 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

«Art. 32 *Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero).* — I posti di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono essere altresì istituiti posti per il personale di cui agli articoli 139 e 168.

L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di prima categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, informazione e stampa, nonché funzioni consolari nelle cancellerie consolari presso missioni diplomatiche.

Il regolamento stabilisce le modalità per l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche che vi siano destinati con compiti inerenti alla specializzazione nonché per la ripartizione dei posti organici per il personale della carriera di cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla specializzazione posseduta».

«Art. 142 *(Comportamento del personale).* — Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza.

Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali».

«Art. 143 *(Congedi e permessi al personale all'estero).* — 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.

2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'art. 144, i periodi di congedo ordinario annuale odi ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.

3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.

5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi».

«Art. 144 *(Residenze disagiate).* — Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima.

Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie.

Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato con un aumento di sei dodicesimi.

Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito a richiesta dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata».

«Art. 147 *(Commissione di disciplina e norme particolari sul procedimento disciplinare).* — La commissione di disciplina per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è nominata per un biennio con decreto del Ministro ed è composta di cinque funzionari dei quali uno di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe che la presiede e quattro di grado non inferiore a consigliere di ambasciata.

L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, può essere invitato dalla commissione di disciplina a riferire sui casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.

Al personale in servizio all'estero che chieda di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 111 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è rimessa copia degli atti stessi.

Al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale spetta il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in Italia per ragioni di servizio.

I termini previsti dalle disposizioni sul procedimento disciplinare sono raddoppiati per il personale in servizio all'estero».

«Art. 148 *(Pubblicazioni e conferenze).* — I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attività nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attività dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni inernazionali».

«Art. 170 *(Assegni e indennità).* — Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.

Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.

Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri.

Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7, comma 3, della *legge 31 luglio 1975, n. 364».*

Nota all'art. 6.

— La legge 3 gennaio 1981, n. 7, concernente l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, viene finanziata annualmente nella misura prevista dalla tabella C della legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 14 *(Direttori degli Istituti e incarichi speciali).* — 1. I direttori degli istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4.

2. La funzione di direttore di istituto può essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui comma 2 dell'art. II.

3. La nomina e la destinazione dei direttori degli istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato.

4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'art. 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

5. (Sostituito dal comma 4).

6. La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'art. 168 del *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,* e successive modificazioni, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità con le modalità di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'art. 168 del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,* e successive modificazioni.

7. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 può altresì essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unità, e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti stessi.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'art. 168 del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,* e successive modificazioni».

L'art. 185 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante: disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche ammnistrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«Art. 185 *(Trattamento di reggenza).* — 1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nella seguente misura:

a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennità personale, ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;

b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennità personale.

2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennità personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nonché, in aggiunta alla propria indennità di servizio, i tre quinti dell'indennità di servizio spettante al titolare dell'ufficio.

3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennità prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennità di servizio di cui il predetto personale già gode.

4. In nessun caso l'indennità di servizio all'estero del reggente può superare i quattro quinti dell'indennità di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennità di servizio all'estero in godimento.

5. Se la reggenza è assunta da personale che non goda di indennità di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennità di servizio e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia».

Nota all'art. 8:

— L'art. 7 della citata legge n. 401 del 1990, è il seguente:

«Art. 7 *(Istituti).* — 1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiana negli Stati nei quali hanno sede.

2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, il controllo consuntivo della Corte dei conti.

3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti, fermo restando l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta.

4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.

5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.

6. Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli istituti tra gli addetti, gli istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori.

7. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare iniziale è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: «Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli istituti di cultura». Le modalità di gestione dei fondi scorta del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.

Il regolamento di cui al presente comma è stato adottato con decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392».

Note all'art. 9:

— L'art. 639 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la scuola, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è il seguente:

«Art. 639 *(Contingenti del personale da destinare all'estero).* — 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'art. 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'art. 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite alle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'art. 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa.

2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.

3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità, prevede che, con piano triennale, ma ogni anno venga stabilito d'intesa con i Ministeri interessati il contingente del personale dalla scuola destinato alle scuole e ad altre iniziative all'estero».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autotizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

— Il comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, per il reclutamento del personale, come sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è il seguente:

«3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, prevede siano adottati i seguenti principi:

adeguata pubblicità della selezione, modalità di svolgimento che garantisca l'imparzialità e assicuri economicità e celerità all'espletamento, ricorrendo anche a forme di sistemi automatizzati o realizzare forme di preselezione;

adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

rispetto delle pari opportunità tra lavoratori;

decentramento delle procedure di reclutamento;

composizioni delle commissioni con esperti di comprovata esperienza scelti tra funzionari o docenti esterni che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche pubbliche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali».

00G0197

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 13 marzo 2000.

Ripartizione del 25% delle quote del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per la realizzazione di progetti triennali, assegnate alle amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo sostituito dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale in data 18 febbraio 2000, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 2000, registro n. 1, foglio n. 142, concernente la ripartizione del Fondo per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2000;

Considerato che lo stanziamento previsto dal predetto decreto per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, pari a L. 185.700.000.000, deve essere assegnato, nella misura del 25%, pari a L. 46.425.000.000, alle amministrazioni dello Stato indicate al citato art. 127, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, della giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1999, concernente il conferimento all'on. Livia Turco dell'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo di L. 46.425.000.000, pari al 25% dello stanziamento previsto dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale in data 18 febbraio 2000 per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, pari a L. 185.700.000.000, è assegnato alle amministrazioni dello Stato indicate all'art. 127, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, per il

finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata.

2. I progetti di cui al comma precedente sono promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, della giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e previdenza sociale.

Il Dipartimento per gli affari sociali presenta progetti rientranti nelle finalità indicate nel citato art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, non attribuibili alla competenza istituzionale dei predetti Ministeri.

Art. 2.

1. I progetti presentati sono trasmessi, per l'esame istruttorio, alla Commissione di cui all'art. 127, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

2. Il parere della Commissione costituisce elemento per la successiva intesa fra il Dipartimento per gli affari sociali e le amministrazioni che hanno presentato i progetti.

3. I progetti sono approvati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 marzo 2000

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 321

00A7090

DECRETO 24 marzo 2000.

Ripartizione del 75% delle quote del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per la realizzazione di progetti triennali, assegnate alle regioni.

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo sostituito dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45;

Visto l'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visti gli articoli 132 e 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale in data 17 febbraio 2000, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 2000, registro n. 1, foglio n. 142, concernente la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2000;

Considerato che lo stanziamento previsto dal predetto decreto per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, pari a L. 185.700.000.000, deve essere trasferito, nella misura del 75%, alle regioni per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati all'art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Ritenuta la necessità di ripartire per singola regione le predette disponibilità finanziarie utilizzando i parametri indicati all'art. 127, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1999 concernente il conferimento all'on. Livia Turco dell'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 16 marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione per singole regioni dell'importo di L. 139.275.000.000, pari al 75% dello stanziamento complessivo assegnato, per l'esercizio finanziario 2000, al fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti triennali presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati all'art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, è riportata nella allegata tabella *A*, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 marzo 2000

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 320

TABELLA *A*

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER REGIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEL NUMERO DI TOSSICODIPENDENTI IN TRATTAMENTO PRESSO I Ser.T., MEDIA DI TALI ELEMENTI, RIPARTIZIONE PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

Regioni	1 Popolazione residente (1)	2 N. tossicodipendenti in trattamento presso i SerT (2)	3 Media (3)	4 Quote del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per l'esercizio 2000 (£.X 1.000.000) (4)
Piemonte	7,44	9,50	8,47	11.796
Valle d'Aosta	0,21	0,25	0,23	319
Liguria	2,83	4,03	3,43	4.777
Lombardia	15,67	15,16	15,42	21.469
Prov. Aut. Trento	0,82	0,43	0,63	870
Prov. Aut. Bolzano	0,80	0,70	0,75	1.045
Veneto	7,79	8,01	7,90	11.003
Friuli V.G.	2,05	1,88	1,97	2.737
Emilia Romagna	6,87	6,50	6,69	9.311
Marche	2,53	2,99	2,76	3.844
Toscana	6,12	7,03	6,58	9.157
Umbria	1,45	1,38	1,42	1.971
Lazio	9,12	8,00	8,56	11.922
Campania	10,05	8,23	9,14	12.730
Abruzzo	2,22	2,30	2,26	3.145
Molise	0,57	0,39	0,48	671
Puglia	7,09	9,57	8,33	11.602
Basilicata	1,06	0,65	0,86	1.191
Calabria	3,58	3,12	3,35	4.666
Sicilia	8,85	5,89	7,37	10.265
Sardegna	2,87	4,00	3,44	4.784
Totale Italia	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**139.275**

1) Fonte: Dati ISTAT al 31 dicembre 1998
2) Fonte: Dati dell'Osservatorio permanente per il fenomeno della droga al 31 dicembre 1998
3) Pesi: 50% per ciascuno dei due parametri

00A7091

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 giugno 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 31 maggio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 23 maggio 2000 che ha disposto per il 31 maggio 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 31 maggio 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del tesoro per l'emissione del 31 maggio 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2000 il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centoottantatre giorni è risultato pari a € 97,76.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 173.520.391.068 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 novembre 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i buoni ordinari del Tesoro a centottantre giorni è risultato pari a € 97,04.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A7136

DECRETO 7 giugno 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni, con scadenza il 15 giugno 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 giugno 2000 è pari a 48.267 miliardi di lire (pari a 24.928 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 giugno 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 5.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 giugno 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A7135

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2000.

Variazione del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto direttoriale del 17 giugno 1999 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1999;

Vista l'istanza con la quale la ditta Italtabacchi S.r.l., ha chiesto per le sigarette Benson & Hedges American Blend Light, di modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato indicato nel predetto decreto direttoriale del 17 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e di condensato per la marca di sigarette indicata è così modificato:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Benson & Hedges American Blend Light	0,6	6,0	0,7	7,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento della suindicata sigaretta in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

00A7093

DECRETO 23 maggio 2000.

Variazione della denominazione di tre marche di sigarette estere.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita, al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite

all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni, e le attività di interesse generale già affidate e conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta amministrazione;

Vista l'istanza con la quale la ditta Seita ha chiesto di variare la denominazione delle sigarette «Gauloises Blondes Filtre Ks, Gauloises Blondes Filtre Ks Lights, Gauloises Blondes Filtre Ks Super Lights»;

Decreta:

La denominazione delle marche di sigarette appresso indicate è così modificata:

da Gauloises Blondes Filtre Ks a Gauloises Blondes Filter;

da Gauloises Blondes Filtre Ks Lights a Gauloises Blondes Lights;

da Gauloises Blondes Filtre Ks Super Lights a Gauloises Blondes Ultra Lights.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

00A7094

DECRETO 25 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella il giorno 10 maggio 2000, per sciopero del personale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella è accertato nel giorno 10 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 maggio 2000

Il direttore: MAZZARELLI

00A7092

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 maggio 2000.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 2 marzo 2000 protocollo n. 757158 con la quale l'Organismo SICIT - Società internazionale controllo impianti tecnologici S.r.l., con sede in viale Monte Nero, 7 - 20135 Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo SICIT — Società internazionale controllo impianti tecnologici S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo SICIT - Società internazionale controllo impianti tecnologici S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo SICIT - Società internazionale controllo impianti tecnologici S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B, limitatamente alla lettera B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A7065

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 maggio 2000.

Trasmissione per via telematica dei dati inerenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977 e il decreto ministeriale 25 agosto 1977 del Ministro della sanità, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977 e n. 238 del 1° settembre 1977;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 2 del decreto 4 dicembre 1990 del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990;

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 19 giugno 1991;

Visto il decreto 27 aprile 1992 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed in particolare gli articoli 3 e 16;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

Vista la circolare ministeriale n. 8 del 10 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1997;

Visto il decreto 15 luglio 1997 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto il decreto 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1998, inerente le linee guida per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici;

Visto il decreto 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1998, recante le modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche e considerato in particolare che l'art. 7 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, dei registri dei comitati etici, dei giudizi di notorietà dei medicinali di non nuova istituzione e delle sperimentazioni;

Considerato altresì che l'art. 7 del richiamato decreto 18 marzo 1998 prevede che l'istituzione dei ricordati registri avvenga tramite trasmissione al Ministero dei dati da parte dei responsabili delle strutture sanitarie o di ricerca, nonché da parte dei proponenti le sperimentazioni;

Visto il decreto 19 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1999, e inerente il riconoscimento di idoneità dei centri per

la sperimentazione clinica dei medicinali e considerato in particolare che l'art. 4 prevede l'istituzione presso il dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del registro delle strutture private idonee alle sperimentazioni cliniche, tramite trasmissione al Ministero della sanità dei relativi dati da parte dei responsabili delle strutture interessate;

Ritenuto necessario che i dati relativi ai richiamati regitri, costituiscano una banca dati informatizzata;

Ritenuto altresì necessario che detti dati pervengano al Ministero per via telematica.

Decreta:

Art. 1.

1. I dati inerenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali necessari per l'istituzione dei registri di cui alle norme richiamate in premessa debbono essere trasmessi anche per via telematica al Ministero della sanità, dai responsabili delle strutture sanitarie e dai promotori delle sperimentazioni, secondo le modalità precisate da specifica circolare del direttore generale del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, quale aggiornamento della circolare n. 8/1997.

Roma, 25 maggio 2000

Il direttore generale: MARTINI

00A7095

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 maggio 2000.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 37/A.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 1999 con il quale sono stati riconosciuti al sig. Di Terlizzi Gianandrea i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal Provveditorato agli studi di Roma, sostenuta dall'interessato il 23 marzo 2000;

Decreta:

I titoli: «Licenciado en Filosofia» e «Certificado de Aptitud Pedagogica» conseguiti in Spagna dal sig. Di Terlizzi Gianandrea, nato a Genova il 13 maggio 1968, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 37/A - Filosofia e storia.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A7098

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 10 maggio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ai «Piccoli Gruppi Sacri» di Caltanissetta nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n, 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2000, ai «Piccoli Gruppi Sacri» di Caltanissetta;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ai «Piccoli Gruppi Sacri» di Caltanissetta nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura una scena della Via Crucis di Gesù Cristo denominata «Il Cireneo», così come viene rappresentata da uno dei «Piccoli Gruppi Sacri» detti «varicedde», statue in cartapesta alte circa 70-90 cm, che sfilano in processione a Caltanissetta durante la settimana santa. Completano il francobollo le leggende «PICCOLI GRUPPI SACRI» e «CALTANISSETTA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2000

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A7096

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 giugno 2000.

Proroga dei termini fissati dal decreto ministeriale 29 febbraio 2000 relativo a: «Annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 4 novembre 1996, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Castelli Romani" in conformità della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II-*ter*, n. 2539/99 per l'espletamento degli accertamenti delle caratteristiche fondanti la delimitazione della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani"».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto 29 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 2000 - serie generale - n. 58, con il quale sono stati stabiliti i termini di novanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, necessari per l'espletamento degli accertamenti atti a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento CEE n. 823/87 e dall'art. 10 della legge n. 164/1992, in attuazione della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II-*ter*, n. 2539/99;

Preso atto che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini per motivi di ordine tecnico legati alla complessità della materia non ha, ancora, potuto completare le necessarie indagini e che conseguentemente non può provvedere alla nuova definizione della perimetrazione della zona di produzione dei vini di cui alla pronuncia giurisdizionale citata;

Ritenuto che la concessione di un ulteriore periodo di tempo, ai fini dell'oggettiva definizione territoriale sopra citata, non costituisce pregiudizio delle situazioni giuridiche oggetto della pronuncia giurisdizionale e che lo stesso non debba protrarsi oltre il 20 luglio 2000, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari adempimenti propedeutici all'eventuale iscrizione nell'albo dei vigneti dei vini a d.o.c. «Castelli Romani»;

Decreta:

Il termine di novanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale citato in epigrafe, previsto per l'effettuazione, dei necessari accertamenti atti a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 823/87 e dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II-*ter*, n. 2539/99, è prorogato fino al 20 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A7097

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale della «Dival Vita» S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 01539).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciata alla «Dival Vita» S.p.a., con sede in Milano, piazza Erculea, 13;

Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della «Dival Vita» S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 3, 5, 20, 22, 24 e 27 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della «Dival Vita» S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli:

Art. 3. — Trasferimento della sede sociale da Milano, piazza Erculea n. 13, a Milano, corso Italia n. 23.

Art. 5. — Delibera di aumento del capitale sociale da lire 175 miliardi a lire 250 miliardi da eseguirsi entro il 31 dicembre 2005».

Art. 20. — Possibilità di partecipare e assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in teleconferenza o videoconferenza».

Art. 22. — Modifica delle maggioranze costitutive e deliberative del consiglio di amministrazione, prevedendo l'intervento della maggioranza dei membri in carica per la validità della costituzione e la maggioranza assoluta degli intervenuti, senza tener conto delle astensioni, per la validità delle deliberazioni».

Art. 24. — Obbligo per gli amministratori a cui sono state conferite cariche o poteri di riferire al collegio sindacale, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse».

Art. 27. — Ineleggibilità a sindaco di soggetti che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque compagnie di assicurazione italiane con esclusione delle società controllate, controllanti e controllate dagli azionisti della società;

nomina del presidente del collegio sindacale;

rieleggibilità dei sindaci uscenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A7101

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale dell'«Antoniana Veneta Popolare Vita» S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 01540).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI di cui al punto A della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995 alla «Antoniana Veneta Popolare Vita» S.p.a., con sede in Trieste, largo Ugo Irneri, 1;

Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'«Antoniana Veneta Popolare Vita» S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 5, 10 e 28 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale dell'«Antoniana Veneta Popolare Vita» S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli:

Art. 1. — Introduzione della denominazione sociale in forma abbreviata «Antonveneta Vita S.p.a.».

Art. 10. — Convocazione dell'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno e facoltà di proroga del predetto termine sino al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 28. — Attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale. Nuova disciplina in materia di:

cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

nomina del presidente del collegio sindacale;

determinazione del compenso annuo per i sindaci;

obbligo per il consiglio di amministrazione di riferire al collegio sindacale, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A7102

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale della «Giuliana Assicurazioni» S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 01543).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in partico-

lare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 6 agosto 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Giuliana Assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, largo Ugo Irneri n. 1, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le delibere assunte in data 2 marzo 2000 e in data 18 aprile 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della «Giuliana Assicurazioni» S.p.a., che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 5, 10 e 28 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della «Giuliana Assicurazioni» S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 1 *(Denominazione, sede, oggetto e durata della società).* — Modifica della denominazione sociale da «Giuliana Assicurazioni S.p.a.» in «Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.a.», in forma abbreviata «Antonveneta Assicurazioni»;

Art. 5 *(Capitale sociale ed azioni).* — Nuovo ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato: L. 12.000.000.000 (in luogo del precedente L. 10.000.000.000) diviso in 12.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 (a seguito di aumento gratuito del capitale mediante utilizzo del fondo di organizzazione).

Art. 10 *(Assemblea).* — Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno ovvero entro il 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 28 *(Collegio sindacale).* — Nuova disciplina in materia di:

nomina del presidente del collegio sindacale;

cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A7100

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

DELIBERAZIONE 16 maggio 2000.

Regolamento concernente gli organi dell'Istituto. (Deliberazione n. 58/2000).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399 «Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste»;

Visto il decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti in particolare l'art. 7 «Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica», e l'art. 10 «Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca» del medesimo decreto legislativo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4.1.2.2000 del 12 maggio 2000 «Approvazione del regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS»;

Vista la nota del 12 aprile 2000, prot. n. 668, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha formulato alcune osservazioni in merito al testo proposto;

Vista la delibera n. 4.1.4.2000 del 12 maggio 2000 «Definitiva approvazione del "regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS", giuste osservazioni del MURST» con la quale, accogliendo integralmente le osservazioni formulate dal Ministero, si è provveduto a modificare il regolamento in oggetto;

Rilevato pertanto di dover provvedere all'emanazione del predetto regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 168/1989;

Delibera:

Art. 1.

di emanare il «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS» nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).

Art. 2.

di trasmettere al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la presente delibera e l'allegato regolamento che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione

Borgo Grotta Gigante, 16 maggio 2000

Il presidente: MARSON

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS.

Art. 1.

Organi

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 399/1989 sono organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, nel seguito indicato come OGS:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori;

d) il comitato scientifico.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 399/1989 il presente regolamento fissa inoltre i criteri di nomina, le funzioni, i compiti, le prerogative ed il trattamento economico del direttore generale.

Art. 2.

Presidente

Il presidente è nominato con le procedure previste dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, resta in carica quattro anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dal predetto art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 204/1998 e successive modificazioni; le sue funzioni sono quelle fissate dall'art. 7 della legge n. 399/1989.

Nello svolgimento delle sue funzioni il presidente è coadiuvato, oltre che dal direttore generale, dai direttori di dipartimento e dai dirigenti amministrativi.

Nell'ambito delle sue funzioni, in particolare, il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) predispone l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione;

c) formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine alle delibere ed agli altri provvedimenti da adottare;

d) indica ai direttori di dipartimento le linee generali di sviluppo delle attività scientifiche al fine della preparazione dei piani triennali e dei relativi aggiornamenti annuali;

e) presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, lettera *d)* del decreto legislativo n. 381/1999;

f) promuove la collaborazione scientifica dell'OGS con le università, gli enti di ricerca e l'industria;

g) accerta la coerenza delle proposte di ricerca e di attività di servizio con i piani di attività e con i compiti istituzionali dell'ente;

h) vigila sull'andamento della gestione;

i) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione.

l) nomina il comitato per le pari opportunità.

Nei casi di necessità ed urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Tali provvedimenti hanno la forma di delibere d'urgenza, sono annualmente numerati in ordine progressivo di data e sono sottoscritti, oltre che dal presidente, dal direttore generale.

Per l'esercizio delle sue funzioni il presidente può avvalersi di un ufficio di presidenza formato da personale dell'ente posto alla dirette dipendenze del presidente stesso. A tale ufficio possono altresì collaborare, con incarico temporaneo e per specifiche materie, consulenti nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

Al presidente dell'OGS compete l'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione secondo le norme in vigore.

Ai fini della liquidazione delle spese di missione il presidente è equiparato al dipendente di ruolo dell'OGS inquadrato nel primo livello professionale.

Art. 3.

Consiglio di amministrazione: composizione, nomina

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'ente ed è inoltre composto da:

a) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) un professore di ruolo di discipline geofisiche o geologiche dell'Università di Trieste, designato dal rettore della stessa Università;

c) un professore di ruolo di discipline geofisiche o geologiche dell'Università di Udine, designato dal rettore della stessa Università;

d) un rappresentante della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, designato dalla giunta regionale;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), designato dal suo presidente.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

Il consiglio, su proposta dello stesso, può essere integrato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la durata del consiglio in carica, da rappresentanti, in numero non superiore a due, di enti pubblici o privati che finanzino specifici progetti di ricerca nel campo della oceanografia o della geofisica applicata con un contributo finanziario a favore dell'OGS non inferiore a 500.000 Euro, ovvero che stipulino con l'OGS accordi di programma di pari importo da cui derivino rilevanti e significativi vantaggi per l'Ente.

Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante il direttore generale.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione: vicepresidente

Il presidente nomina annualmente nell'ambito del consiglio di amministrazione il vicepresidente, il quale svolge le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Alla cessazione delle funzioni di presidente in base alle norme vigenti, il vicepresidente rimane in carica per la gestione dell'ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento del successivo presidente.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione: convocazione validità delle sedute, deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, con avviso spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione.

In caso di urgenza il consiglio può essere convocato con preavviso di almeno tre giorni.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

È ammessa anche la possibilità in casi di particolare urgenza o necessità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nella riunione. Verificandosi queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate, salvo nei casi nei quali è diversamente disposto dal presente regolamento, con la maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente della riunione.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 381/1999, si applicano all'OGS, in materia di controlli e di competenze ministeriali, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 19/1999.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione: funzioni

Il consiglio di amministrazione:

a) approva, sentito il comitato scientifico e la conferenza dei direttori, i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture;

b) approva, sentita la conferenza dei direttori, il regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile;

c) approva, sentita la rappresentanza sindacale unitaria e la conferenza dei direttori, il regolamento concernente il personale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate con la maggioranza dei membri del consiglio e sono sottoposte alla approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione inoltre:

a) delibera, sentito il parere del comitato scientifico, i piani triennali di attività aventi i contenuti di cui all'art. 6, primo comma, del decreto legislativo n. 19/1999, ed i necessari aggiornamenti annuali;

b) delibera, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 19/1999, gli organici del personale dell'OGS con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al precedente punto *a);*

c) delibera il conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

d) delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni;

e) delibera sugli affari contemplati dall'art. 3 della legge n. 399/1989;

f) nomina i membri del comitato scientifico;

g) nomina i membri del collegio dei revisori;

h) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale;

i) nomina, su proposta del presidente, il comitato di valutazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e il nucleo di valutazione amministrativa, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993;

l) delibera in merito all'affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa e sulla misura dei relativi interessi attivi e passivi;

m) delibera sulla assunzione di mutui, nei limiti stabiliti dalla legge, e sulla misura delle anticipazioni di cassa da richiedere all'ente cassiere;

n) delibera sulla assunzione di impegni relativi alle materie correlate al potere di indirizzo politico;

o) delibera in ordine alle definizioni degli ambiti di responsabilità di gestione della giunta amministrativa ove costituita, del presidente, del direttore generale, dei dirigenti, dei responsabili delle strutture e dell'altro personale circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

p) delibera in merito alla programmazione della copertura dei posti di ruolo e della assunzione del restante personale previsto dalle leggi vigenti;

q) delibera in ordine alle deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente circa l'assunzione del personale, il bando di borse di studio, lo svolgimento presso l'OGS di attività di ricerca da parte di ricercatori di altre istituzioni e di visiting professors italiani e stranieri, e lo svolgimento presso l'OGS di attività per il conseguimento del dottorato di ricerca;

r) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'ente che, dalle leggi e dai regolamenti, non sia demandato ad altri organi.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione: compensi ai componenti

Ai componenti del consiglio di amministrazione compete:

a) il rimborso delle spese di missione, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti di ruolo dell'OGS inquadrati nel primo livello professionale;

b) un gettone di presenza alle sedute del consiglio, il cui importo è fissato in misura pari ad un centesimo della retribuzione fissa annua lorda prevista per il primo livello professionale (dirigente di ricerca) dal contratto del comparto degli enti di ricerca;

c) un compenso annuo determinato sulla base del risultato del conto consuntivo dell'esercizio; il predetto compenso non compete al presidente dell'ente.

Per ogni giornata può essere corrisposto un solo gettone di presenza, indipendentemente dalla durata e dal numero delle riunioni del giorno.

Al fine della determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione viene annualmente costituito un fondo, iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'ente, formato dalla somma di: un importo pari all'uno e mezzo per mille delle entrate derivanti da attività e contratti di ricerca scientifica; un importo pari allo 0,5 per mille delle altre entrate effettive dell'ente, al netto delle entrate per partite di giro e delle entrate per accensione di mutui e per anticipazioni di cassa; un importo pari all'uno per cento della eventuale differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti.

Il fondo di cui al comma precedente è ripartito tra i componenti del consiglio di amministrazione, con esclusione del presidente. Al vicepresidente compete un compenso pari al doppio del compenso degli altri componenti del consiglio.

Il compenso è erogato dopo la approvazione del conto consuntivo.

Art. 8.

Collegio dei revisori: composizione, nomina

Il collegio dei revisori è composto da cinque membri scelti tra: magistrati della Corte dei conti, dirigenti o funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero del tesoro e delle amministrazioni pubbliche, esperti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Essi restano in carica per tre anni e possono essere confermati per non più di due mandati successivi.

La nomina dei revisori, e tra essi del presidente, è fatta dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Collegio dei revisori: funzioni

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Collegio dei revisori: compensi

Le spese di missione ai componenti del collegio sono liquidate nella misura e con le modalità previste per i dipendenti di ruolo dell'OGS inquadrati nel primo livello professionale.

Il consiglio di amministrazione dell'OGS determina annualmente, con propria delibera, la misura del compenso mensile e del gettone di presenza dovuti ai componenti del collegio dei revisori, tenendo conto di criteri generali formulati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al presidente del collegio spetta un compenso pari ad una volta e mezzo il compenso di ognuno dei membri effettivi.

Art. 11.

Comitato scientifico: composizione, nomina

Il comitato scientifico previsto dall'art. 11 della legge n. 399/1989 è composto da:

a) due ricercatori dell'OGS, eletti dal personale dei profili tecnico-scientifici dell'ente;

b) almeno quattro professori universitari di ruolo di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attività dell'OGS;

c) non più di tre esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nei campi di interesse dell'OGS.

L'elezione dei due componenti di cui alla lettera *a)* del comma precedente è fatta con voto limitato, sulla base di un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente sono nominati dal consiglio di amministrazione su motivata proposta del presidente.

Le competenze scientifiche dei componenti del comitato scientifico dovranno assicurare, all'interno del comitato stesso, una equilibrata rappresentanza dei campi di ricerca di cui all'art. 2 della legge n. 399/1989 ed all'art. 7 del decreto legislativo n. 381/1999.

I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 12.

Comitato scientifico: funzioni

Il comitato scientifico ha le seguenti funzioni:

a) esprime il parere obbligatorio sul programma triennale di cui all'art. 4 della legge n. 399/1989;

b) esprime il proprio parere sulla relazione annuale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)* della legge n. 399/1989;

c) esprime il proprio parere sui regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture;

d) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo alla attività dell'ente, sottoposto al comitato stesso dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'OGS, formulando proposte e raccomandazioni.

I pareri di cui ai punti *a), b), c)* devono essere espressi entro trenta giorni dalla data nella quale sono stati richiesti.

I componenti del comitato scientifico esercitano il loro mandato anche individualmente svolgendo specifici incarichi affidati dal consiglio di amministrazione, sentita la conferenza dei direttori, in relazione alle specifiche competenze scientifiche dei singoli componenti del comitato stesso ed alle esigenze dell'ente.

Per effetto del comma precedente singoli componenti del comitato scientifico possono essere chiamati dal consiglio di amministrazione a svolgere in particolare le seguenti attività:

a) seminari e corsi di aggiornamento per il personale scientifico e tecnico dell'ente;

b) redazione di monografie illustrative dello stato dell'arte in settori specifici di ricerca di interesse dell'OGS.

Le delibere con le quali il consiglio di amministrazione conferisce specifici incarichi a membri del comitato scientifico dovranno indicare l'oggetto dell'incarico, il tempo necessario per il suo svolgimento, l'ammontare del compenso ed i benefici per l'OGS attesi alla conclusione dell'incarico.

Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente ed esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'OGS.

Art. 13.

Comitato scientifico: compensi

Ai componenti del comitato scientifico compete:

a) il rimborso delle spese di missione nella misura e con le modalità previste per il personale di ruolo dell'OGS inquadrato nel primo livello professionale;

b) un gettone di presenza alle sedute del comitato; per ogni giornata può essere corrisposto un solo gettone di presenza, indipendentemente dalla durata e dal numero delle riunioni del giorno.

La misura del gettone di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione in misura non superiore ad un centesimo della retribuzione fissa annua lorda prevista per il primo livello professionale (dirigente di ricerca) del contratto del comparto degli enti di ricerca.

Art. 14.

Direttore generale

Il direttore generale dell'OGS è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni rinnovabile.

Il direttore generale, scelto di norma tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con motivata deliberazione che dovrà evidenziare le competenze professionali maturate dal candidato.

Il dipendente della pubblica amministrazione, nominato direttore generale dell'OGS, può essere collocato dalla amministrazione di appartenenza, sulla base dei propri regolamenti, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

La funzione è incompatibile con qualsiasi attività, fatti salvi gli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione dell'OGS; eventuali incompatibilità debbono cessare entro trenta giorni dalla accettazione della nomina.

Lo stato giuridico del dipendente dell'OGS nominato direttore generale è disciplinato dal regolamento concernente il personale.

Il direttore generale:

a) è responsabile del funzionamento dell'amministrazione ed esercita poteri di dirigenza generale nei confronti dei dirigenti dell'OGS;

b) coadiuva il presidente, secondo le direttive dello stesso, negli adempimenti di cui all'art. 7, lettere *c)* e *d)* della legge n. 399/1989;

c) coordina l'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione e formula proposte;

d) svolge funzioni di capo del personale per quanto concerne le procedure disciplinari e svolge funzioni di ufficiale rogante;

e) opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, l'indizione e l'aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

f) esercita ogni altra funzione specificatamente conferitagli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dai regolamenti di attuazione della legge n. 399/1989, nonché dalle altre disposizioni di legge.

Il direttore partecipa con funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle riunioni del comitato scientifico.

Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto della complessità dei compiti assegnati, della specifica qualificazione professionale, della temporaneità dell'incarico e delle condizioni di mercato.

00A7063

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 2 giugno 2000, n. **900.235.**

Agevolazioni finanziarie. Criteri per le rateizzazioni a seguito di provvedimenti amministrativi che comportano obblighi di restituzione di contributi indebitamente percepiti.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'Ass.I.Lea.

All'Ass.I.Re.Me.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

All'A.N.I.A.

Sono pervenute al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato numerose istanze di dilazione degli importi da restituire, a seguito di provvedimenti amministrativi che comportano obblighi di restituzione di contributi indebitamente percepiti, per cui si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in proposito, con riferimento a tutte le norme di agevolazione di competenza dalla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero medesimo.

Tenuto conto dell'esigenza di uniformare le procedure in tale ambito, considerata la specifica attività di controllo esercitata dai concessionari della riscossione, il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato può procedere all'accoglimento delle istanze dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo dell'importo da riscuotere, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo n. 46/1999 ed alla circolare del Ministero delle finanze - Direzione centrale riscossione n. 15/E del 26 gennaio 2000.

Come noto, l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337», ha esteso l'utilizzabilità della riscossione coattiva mediante ruoli a tutte le entrate dello Stato.

Va segnalato che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, già in forza dell'art. 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), aveva attivato tale procedura che ha consentito di semplificare ed automatizzare le intimazioni al pagamento a carico delle imprese inadempienti beneficiarie di agevolazioni nel settore industriale, mediante notifica di cartella esattoriale, ove le stesse non abbiano provveduto all'estinzione del debito entro i termini assegnati.

La possibilità di chiedere la rateizzazione è espressamente prevista dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 46/1999: successivamente all'avvenuta iscrizione a ruolo dell'importo non riscosso, all'impresa è lasciata facoltà di presentare al Ministero apposita richiesta di dilazione o di sospensione del pagamento dovuto.

L'art. 7, che ha modificato l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, prevede la concessione del beneficio della rateizzazione se l'istanza viene prodotta prima dell'avvio della procedura esecutiva, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.

Il debitore decade automaticamente dal beneficio in caso di inosservanza del regolare e puntuale versamento delle rate.

Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento della dilazione o della sospensione è altresì subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, rilasciata in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.C.I.I., con la quale la società o la banca si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente al pagamento al competente concessionario della riscossione di tutta la residua somma dovuta, a prima e semplice richiesta scritta da parte del Ministero medesimo, con rinuncia sia all'eccezione sulla decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile.

Sulle somme rateizzate o sospese si applica il tasso di interesse del sei per cento annuo, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 46/1999, fatte salve eventuali successive modifiche.

La decisione sull'accoglimento dell'istanza è demandata al Ministero quale ente creditore, mentre il controllo sulla regolare estinzione delle rate dovute spetta al concessionario della riscossione che procede, in caso di infrazione, al recupero dell'intero debito, per la quota non ancora versata, in unica soluzione.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

00A7104

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 giugno 2000

Dollaro USA	0,9668
Yen giapponese	102,12
Dracma greca	336,50
Corona danese	7,4641
Corona svedese	8,3570
Sterlina	0,63590
Corona norvegese	8,3095
Corona ceca	36,260
Lira cipriota	0,57494
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,55
Zloty polacco	4,2275
Tallero sloveno	206,4317
Franco svizzero	1,5664
Dollaro canadese	1,4271
Dollaro australiano	1,6315
Dollaro neozelandese	2,0450
Rand sudafricano	6,7579

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A7170

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2000 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile al signor Giampaolo Francescato con la seguente motivazione: «Direttore di un supermercato, incurante del grave rischio personale, non esitava ad offrirsi in ostaggio al posto di una giovane donna sequestrata da un malvivente armato di coltello. Ingaggiava con questi una violenta colluttazione e, sebbene ferito ad un braccio, ne consentiva l'arresto da parte delle forze dell'ordine. Nobile esempio di grande generosità ed elette virtù civiche». — 6 settembre 1999 - Padova

Con decreto del Ministro dell'interno del 22 marzo 2000 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate: all'appuntato dei Carabinieri Antonio D'Ambrosio, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «libero dal servizio ed occasionalmente presente in un pubblico esercizio, benché privo dell'arma in dotazione, con consapevole sprezzo del pericolo e felice tempismo affrontava e traeva in arresto, dopo violenta colluttazione, un malvivente, armato di pistola e taglierino, in flagrante rapina ai danni del gestore. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 19 ottobre 1998 - Albenga (Savona).

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Pio Pompeo Domenico De Luca, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «nel corso di sopralluogo a fabbrica di fuochi d'artificio per una devastante esplosione, investito unitamente al proprietario dell'opificio da una nuova improvvisa deflagrazione, benché ustionato, non esitava, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, a soccorrere l'imprenditore per strapparlo alle fiamme, finché si accasciava al suolo privo di sensi. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 18 luglio 1998 - Sassano (Salerno).

All'agente della Polizia di Stato Michele di Giulio medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «libero dal servizio, con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, non esitava a tuffarsi nelle profonde e gelide acque di un fiume, in soccorso di un uomo cadutovi accidentalmente, riuscendo a trarlo in salvo a riva». — 29 dicembre 1998 - Cerignola (Foggia).

All'ispettore della Polizia di Stato Antonio Ubaldo Romano medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «libero dal servizio, con esemplare altruismo, si tuffava tra i flutti in aiuto di un bagnante in procinto di annegare, nonostante le cattive condizioni meteomarine, riusciva a raggiungere il malcapitato e a trarlo in salvo a riva». — 22 agosto 1998 - Santa Maria al Bagno (Lecce).

All'assistente capo della Polizia di Stato Massimo Henry medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con tempestiva determinazione e sprezzo del pericolo si introduceva in un appartamento in fiamme, riuscendo, insieme ad un collega, a trarre in salvo due donne. Reiterava quindi l'intervento per portare all'esterno una stufa a gas surriscaldata, scongiurando così ulteriori disastrose conseguenze». — 23 dicembre 1998 - Chatillon (Aosta).

Al signor Mauro Fortin medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «con pronta determinazione si immergeva nelle gelide acque di un canale per trarre in salvo una donna e la sua bambina intrappolate nell'auto, semisommersa dalle acque in seguito ad un incidente stradale. Chiaro esempio di non comune altruismo ed elette virtù civiche». — 3 novembre 1999 - Brugine (Padova).

00A7109 - 00A7114

Conferimento di onorificenza al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2000 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile al maresciallo dei carabinieri Osvaldo Rigogliosi con la seguente motivazione:

«con generoso slancio e coraggioso altruismo, si introduceva in locale saturo di gas di scarico prodotti da un'autovettura, traendo in salvo, con estenuanti sforzi, una persona che in evidente stato di alterazione aveva tentato il suicidio chiudendosi all'interno del mezzo. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — Castello d'Annone (Asti) - 9 giugno 1998.

00A7113

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 2 marzo 2000 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile all'assistente della Polizia di Stato Giuseppe Marco La Malfa con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con pronta determinazione affrontava un malato di mente che per sfuggire al ricovero era saltato dall'ambulanza e minacciava di colpire con la bombola di ossigeno chiunque tentasse di avvicinarsi, riuscendo a farlo desistere dall'azione violenta». — 18 aprile 1998 - Piazza Armerina (Enna).

Con decreto del Ministro dell'interno del 2 marzo 2000 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile per le azioni coraggiose di seguito indicate:

Dott. Antonio Campacci «con grande altruismo e pronta disponibilità, si prodigava in aiuto di un altro coraggioso per trarre in salvo un uomo rimasto intrappolato nella sua autovettura precipitata nelle acque di un fiume». — 5 ottobre 1998 - Verona.

Com. 1ª classe nocchiere di porto Tiziano Grande, com. 1ª classe furiere Paolo Ciardo, «con grande coraggio ed umana solidarietà interveniva, insieme ad un collega, per trarre in salvo due bambine in procinto di annegare nelle acque del mare agitato». — 6 agosto 1998 - Casalabate (Lecce).

Sottocapo 3ª classe nocchiere di porto Paolo Angelotti, «con pronta determinazione e non comune senso del dovere, si lanciava nel mare agitato per trarre in salvo un uomo ormai allo stremo delle forze». — 19 agosto 1998 - loc. Specchiolla Brindisi).

00A7110 - 00A7112

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 2 marzo 2000 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose di seguito indicate:

Maresciallo ordinario dei Carabinieri Luigi Sindaco, «con generoso slancio e incurante del grave pericolo, riusciva ad allontanare una tanica di benzina in fiamme posta sulla soglia di una chiesa nel centro della città ed in prossimità di una cabina elettrica, scongiurando così più gravi conseguenze», 28 giugno 1998 - Venezia.

Vigile urbano Cosimo Bassi «con non comune altruismo e spirito di abnegazione, si introduceva in uno stabile invaso dalle fiamme per portare soccorso ad un anziano invalido bloccato nella sua mansarda», 21 novembre 1998 - Olevano sul Tusciano (Salerno).

Agente scelto della Polizia di Stato Gianluca Castagnera «con tempestiva determinazione e sprezzo del pericolo, si introduceva in un appartamento in fiamme riuscendo, insieme ad un collega, a trarre in salvo due donne», 23 dicembre 1998 - Chatillon (Aosta).

Ispettore della Polizia di Stato Antonio Corvasce, assistente della polizia di Stato Roberto Flena, assistente della Polizia di Stato Paolo Grimaldi, vigile urbano Sebastiano Dibari «con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva insieme ad altri animosi in un appartamento in fiamme, riuscendo a domare l'incendio e a scongiurare così più gravi conseguenze», 10 settembre 1998 Barletta (Bari).

Ispettore della Polizia di Stato Salvatore Vazzana, vice ispettore della Polizia di Stato Antonino Muratore, agente scelto della Polizia di Stato Giovanni Lentini, agente della Polizia di Stato Michele Calvano, agente della Polizia di Stato Nicolò Cortorillo, agente della Polizia di Stato Lucio De Pasquale «con pronta determinazione ed umana solidarietà si introduceva, insieme ai colleghi, in un appartamento in fiamme, riuscendo a trarre in salvo due anziani coniugi», 19 dicembre 1998 - Palermo.

Sergente nocchiere di porto Marcello Monzù, sottocapo nocchiere di porto Paolo Pannarale, nocchiere di porto Giuseppe Di Stefano, nocchiere di porto Nicola Belgrano «con generoso slancio e grave rischio personale per le avverse condizioni meteo-marine, non esitava, insieme ai colleghi, a tuffarsi in mare in soccorso di tre bagnanti in procinto di annegare», 2 luglio 1998 - Viareggio (Lucca).

00A7111

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 559/C-50.801/C/99 del 5 aprile 2000 è stata rifiutata iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica «P. Beretta» mod. 1951 cal. mm 9× 21 I.M.I.(canna mm 115), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

00A7106

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Smith Klein ONLUS», in Milano

Con decreto ministeriale 18 aprile 2000, sono state approvate le modificazioni dello statuto sociale della «Fondazione Smith Klein ONLUS», con sede in Milano, composto di dieci articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 2 marzo 1998, n. repertorio 80.605./8.721, a rogito del dott. Luigi Prinetti, notaio in Milano.

00A7105

Modificazioni allo statuto della «Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia - ONLUS», in Roma

«Con decreto ministeriale 17 aprile 2000, sono state approvate le modificazioni dello statuto sociale della «Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia - ONLUS», già «Fondazione per l'oftalmologia G.B. Bietti», con sede in Roma, composto di 16 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 20 dicembre 1999, n. repertorio 43840, a rogito del dott. Innocenzo Mulieri, notaio in Roma, fatta salva la compatibilità delle finalità di cui all'art. 3, lettera *h)*, dello statuto medesimo con la normativa vigente in materia di prelievi e trapianti di organo e tessuti e, in particolare, con gli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1999, n. 91».

00A7107

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Franco Zarri dei distretti d'Italia, Malta, San Marino, Albania, Rotary International ONLUS», in Riccione.

Con decreto ministeriale 17 aprile 2000, è stata riconosciuta la personalità giuridica, della «Fondazione Franco Zarri dei distretti d'Italia, Malta, San Marino, Albania, Rotary International ONLUS», con sede in Riccione ed è approvato il relativo statuto, composto di 14 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 29 giugno 1998, redatto dal dott. Cesare Licini, notaio in Pesaro e Urbino, repertorio n. 18.6284.

00A7108

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:

Esaminata la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Terni, dall'Unione provinciale agricoltori di Terni e dalla Confederazione italiana agricoltori di Terni in data 18 marzo 1999, intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Amerini», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989;

Visto il parere favorevole della regione Umbria sulla predetta domanda:

Ha espresso, nella riunione del 18 aprile 2000, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Amerini» è riservata ai vini Bianco, Rosso, Rosso Superiore, Rosato, Novello, Malvasia, Merlot e Merlot riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colli Amerini Bianco»:

Trebbiano Toscano: dal 70% all'85%;

Grechetto, Verdello, Garganega, Malvasia Toscana, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30% di cui la Malvasia Toscana, ove presente, non superiore al 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche altre uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni.

«Colli Amerini Malvasia»:

Malvasia Toscana: minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino: anche il vitigno Trebbiano Toscano e altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

«Colli Amerini» Rosso, Rosso superiore, Rosato e Novello:

Sangiovese: dal 65% all'80%.

Montepulciano, Ciliegiolo, Canaiolo, Merlot, Barbera, congiuntamente o disgiuntamente nella misura massima del 35%, di cui il Merlot, ove presente, non superiore al 10%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

«Colli Amerini» Merlot e «Colli Amerini» Merlot Riserva:

Merlot: minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» comprende tutto il territorio dei comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina, e, in parte i territori dei comuni di Alviano, Amelia, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Terni.

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incontro della strada provinciale Amelia-Orte con la strada statale n. 205 Amerina, all'interno dell'abitato di Amelia, si segue quest'ultima strada per lungo tratto fino al suo incrocio con la strada provinciale Tuderte-Amerina, seguendo la provinciale Tuderte-Amerina in direzione Nord fino al bivio con la provinciale Sambucetole-Castel dell'Aquila si percorre quest'ultima per breve tratto, fino al suo incrocio con il fosso di S. Cristoforo che si discende fino alla confluenza col fosso grande.

Si risale il fosso Grande per lungotratto in direzione nord fino alla confluenza col fosso di Vallicciano. Il confine continua risalendo quest'ultimo fosso in direzione nord-est fino alla confluenza del fosso di Collefiorito che si risale anch'esso fino al suo incrocio con la strada provinciale di Farnetta. Si prende tale strada in direzione est fino all'incrocio con la provinciale Tuderte-Amerina che si percorre attraverso l'abitato di Montecastrilli fino all'incrocio con la strada provinciale sette Valli, in località Casteltodino.

La delimitazione segue la strada provinciale di sette Valli, in direzione sud-est, fino all'incrocio con la strada statale Tiberina n, 3-*bis.*

Si percorre quest'ultima strada in direzione Sangemini, fino all'incrocio con la ferrovia Centrale Umbra, si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino all'incrocio con il fosso Gabelletta, subito dopo quota 264 che discende in direzione sud fino all'incrocio con la strada statale Ternana n. 79:

La delimitazione continua seguendo in direzione ovest la strada statale n. 79 fino all'incrocio con il confine comunale tra Sangemini e Terni.

Si segue quest'ultimo confine amministrativo in direzione sud, fino al punto di incrocio dei confini comunali di Sangemini, Terni, e Narni. Si procede lungo la linea di confine tra i comuni Narni e Terni, fino a giungere, dopo un lungo tratto, al punto di incrocio dei confini comunali di Terni, Narni e Stroncone. La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di Stroncone e Narni, fino a giungere in prossimità del torrente Aia a quota 152. Attraversato il torrente Aia si procede seguendo la strada provinciale dell'Aia in direzione ovest fino al suo incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia.

Si segue la strada statale Flaminia in direzione Narni e, passando all'interno dell'abitato, si continua fino al bivio per Calvi percorrendo la strada provinciale Calvese, per lungo tratto, si giunge in prossimità dell'abitato di Calvi dell'Umbria, lo si costeggia lungo il versante ovest e si continua la strada in direzione di Montebuono fine a incrociare il limite di provincia.

La delimitazione continua lungo il confine della provincia di Terni in direzione prima ovest poi nord per il lunghissimo tratto seguendo, in particolare, i confini del comune di Calvi dell'Umbria, poi di Otricoli e successivamente, nell'ordine, quelli di Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano e Guardea fino a incrociare la linea di confine tra i comuni di Montecchio e Guardea e prosegue lungo quest'ultima linea, in direzione est, fino all'incrocio con la strada statale n. 205 Amerina.

La delimitazione continua seguendo la direzione sud della strada fino a raggiungere nuovamente l'incrocio con la strada provinciale Amelia-Orte, all'interno dell'abitato di Amelia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia pedocollinare (compresa fra i 90 - 450 metri s.l.m.).

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2.500 ceppi ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita soltanto l'irrigazione di soccorso prima dell'invaiatura. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati a produrre vini a denominazione di origine «Colli Amerini» non deve superare le 12 tonnellate per ettaro per tutti i tipi di vini.

Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte da viti.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Il coacervo delle uve destinate alla viificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50 per il bianco;

10,50 per il rosso, il rosato e per il Novello;

11,00 per la Malvasia;

12,00 per il Merlot;

12,50 per il Merlot riserva.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è tuttavia consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio del comune di Terni.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.

Per le tipologie Bianco, Malvasia, Rosato, Rosso, Rosso Superiore, Merlot e Merlot Riserva è consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

L'arricchimento è ammesso solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Amerini», oppure con mosti concentrati rettificati.

La resa dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» Merlot possono fregiarsi della qualificazione «Riserva» solo se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Amerini» bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, fruttato, molto intenso;

sapore: secco, armonico vellutato, piacevolmente fruttato con lieve retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli Amerini» rosso e rosso superiore:

colore: rosso rubino da giovane, con tendenza al granato se invecchiato;

odore: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato;

sapore: fresco, spumeggiante e corposo da giovane, diventa armonico, rotondo con leggero sentore di mandorla con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol per il rosso, 12% vol per il rosso superiore;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli Amerini» Merlot e Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso, con tendenza al granato se invecchiato;

odore: vinoso caratteristico da giovane, accentuato e molto persistente se invecchiato;

sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol per il Merlot, 12,50% vol per il Merlot riserva;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colli Amerini» rosato:

colore: rosa salmone più o meno intenso;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: delicatamente rotondo, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Colli Amerini» Novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fruttato, persistente;

sapore: fresco, armonico, rotondo, ma vivace per fragranza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

«Colli Amerini» Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato, persistente;

sapore: vinoso, gradevole, caratteristico e tendenzialmente vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» Novello, rosso superiore, e Merlot riserva deve figurare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per le altre tipologie tale indicazione è facoltativa.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a 5 litri.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo raso bocca.

La chiusura con tappo a vite e a strappo è ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto di litri 1-2-5.

Le tipologie Merlot e Merlot riserva, devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità inferiore o uguale a litri tre chiusi con tappo raso bocca.

00A7064

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto de L'Assicuratrice italiana vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 01536 del 29 maggio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale de L'Assicuratrice italiana vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 13 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 20 (riunioni del consiglio di amministrazione in teleconferenza o videoconferenza); art. 22 (modifica delle maggioranze costitutive e deliberative del consiglio di amministrazione); art. 24 (obbligo per gli amministratori di riferire al collegio sindacale, ai sensi dell'art. 150 del decreto legislativo n. 58/1998); art. 27 (nuova disciplina del collegio sindacale: limiti al cumulo degli incarichi, rieleggibilità dei sindaci uscenti, nomina del presidente del collegio sindacale).

00A7126

Modificazioni allo statuto della Meie vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 01537 del 29 maggio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Meie vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (obbligo per il consiglio di amministrazione di riferire al Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 150 del decreto legislativo n. 58/1998; possibilità per il consiglio di amministrazione di istituire un comitato esecutivo, di delegare poteri ad un ammimstratore delegato, di nominare direttori generali e mandatari per dare esecuzione alle proprie deliberazioni); art. 19 (nuova disciplina del collegio sindacale: cause di ineleggibilità e decadenza, limiti al cumulo di incarichi, durata in carica e rieleggibilità dei sindaci uscenti, nomina del presidente del collegio sindacale, rimborso spese del collegio sindacale).

00A7127

Modificazioni allo statuto de La Piemontese vita S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 01538 del 29 maggio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale de La Piemontese vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 8 (convocazione dell'assemblea da parte dei sindaci); art. 14 (obbligo di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 150 del decreto legislativo n. 58/1998), convocazione del consiglio di amministrazione da parte degli amministratori e dei sindaci); art. 18 (nuova disciplina del collegio sindacale: limiti al cumulo degli incarichi, nomina e compensi dei sindaci).

00A7128

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ...... **L. 508.000**
- semestrale ...... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ...... **L. 416.000**
- semestrale ...... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ...... **L. 115.500**
- semestrale ...... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ...... **L. 107.000**
- semestrale ...... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ...... **L. 273.000**
- semestrale ...... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ...... **L. 106.000**
- semestrale ...... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ...... **L. 267.000**
- semestrale ...... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ...... **L. 1.097.000**
- semestrale ...... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ...... **L. 982.000**
- semestrale ...... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 3 3 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77